Oggi 28 febbraio 2019, presso la sede della Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, in Udine viale Europa Unita n.141

tra:

- Confagricoltura FVG, rappresentata da Nicolò Panciera di Zoppola, assistita da Sergio Vello, Anna Maria Cumini, Stefano Visintin e Michele Zanchetta;
- Federazione regionale Coldiretti F.V.G., rappresentata da Michele Pavan assistito da Danilo Merz:
- C.I.A. regionale F.V.G., rappresentata da Ennio Benedetti

e

- CONFEDERDIA del Triveneto, rappresentata da Eddy Facca;
- FAI CISL del F.V.G., rappresentata da Claudia Sacilotto e Stefano Gobbo;
- FLAI CGIL del F.V.G., rappresentata da Fabrizio Morocutti;
- UILA UIL del F.V.G., rappresentata da Pier Paolo Guerra.

viene definito il seguente testo contrattuale unico del Contratto integrativo regionale degli Impiegati Agricoli del Friuli Venezia Giulia che raggruppa tutte le normative e gli articoli tuttora in vigore, realizzati nel corso delle precedenti tornate contrattuali regionali.

#### Art. 1

### Decorrenza e durata del CIRL e procedure per il rinnovo

Il presente contratto regionale entra in vigore il 1° gennaio 2018 e scadrà il 31 dicembre 2021, salvo le norme per le quali è prevista apposita e diversa data.

Il presente Contratto si intende rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato a mezzo raccomandata a.r. o PEC almeno sei mesi prima della scadenza.

La parte che avrà disdettato dovrà comunicare all'altra, le proposte per il rinnovo almeno tre mesi prima.

Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi all'invio delle proposte di rinnovo.

Il presente contratto conserva la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

### Art. 2 Orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Esso coincide di norma con quello degli operai agricoli. Previo accordo con i lavoratori, il datore di lavoro, tenendo conto delle peculiarità dell'azienda può distribuirlo in altro modo.

E' data facoltà alle aziende e al lavoratore dipendente di concordare una flessibilità in entrata e in uscita tenuto sempre conto delle esigenze aziendali.

# Art. 3 Banca delle ore

Qualora tra datore di lavoro e lavoratori si concordi, con verbale di accordo, il recupero delle ore straordinarie, al lavoratore stesso spetta il pagamento della maggiorazione come previsto dalle norme contrattuali nel mese di competenza. Eventualmente nello stesso verbale d'accordo si può concordare che anche la maggiorazione dovuta possa essere trasformata in ore di riposo.

4

### Art. 4 Mezzi di trasporto

Nel caso l'impiegato usi per il disbrigo delle mansioni affidategli il proprio mezzo di trasporto, allo stesso sarà riconosciuto un rimborso chilometrico fissato in 2,5/9 del prezzo della benzina (accordo 1989) e l'azienda sarà tenuta a stipulare a favore dello stesso una polizza integrativa kasko.

L'utilizzo del proprio mezzo di trasporto dovrà essere comunque autorizzato dall'azienda (accordo 1998).

### Art. 5 Trasferte

Con riferimento all'art. 34 del CCNL degli Impiegati agricoli si concorda che la maggiorazione delle spese del 25%, prevista sul solo importo di vitto ed alloggio, sostenute dall'impiegato per ragioni inerenti al servizio, viene forfetizzata (accordo 1998) in € 15,00 giornaliere (accordo 2006).

# Art. 6 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute

Vengono recepite le normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Le aziende si impegnano a sottoscrivere a favore del responsabile aziendale del servizio di prevenzione e protezione dai rischi una assicurazione a copertura dei rischi civili derivanti dallo svolgimento di tale mansione (accordo 1998).

### Art. 7 Profili professionali

Nella classificazione del personale prevista dall'art 16 del CCNL vengono aggiunte le seguenti figure impiegatizie:

- 3ª categoria profili:
  - tecnico vivaista: incaricato e responsabile della attuazione di progetti di parchi e giardini;
  - aiuto zootecnico: responsabile di un settore ovvero di una sezione dell'allevamento zootecnico.
- 2ª categoria profili:
  - capo reparto zootecnico, capo reparto agronomico. (accordo 1989).
- 1ª categoria profilo:
  - Psicologo e/o altri profili equivalenti iscritti ad Albo professionale.

La 6<sup>^</sup> categoria non è applicata nella regione Friuli Venezia Giulia

### Art. 8 Retribuzioni

Si concorda un adeguamento economico complessivo del 2,5%, con decorrenza dal 1°gennaio 2019, come da allegata tabella che è parte integrante del presente accordo; per gli impiegati in forza alla data odierna, gli arretrati saranno erogati con la mensilità di marzo 2019.

4

2

CATEGORIA	Minimi di stipendio mensile conglobato*	Minimi di stipendio integrativo	Indennità di funzione	TOTALE LORDO stipendio contrattuale dal 01.01.2017	Aumento CIRL 2,5%	TOTALE LORDO stipendio contrattuale dal 01/01/2019
QUADRO	1.563,452	611,619	100,00	2.275,071	54,377	2.329,448
CONCETTO						
1ª	1.476,327	611,619		2.087,946	52,199	2.140,145
2ª	1.347,150	550,271		1.897,421	47,436	1.944,857
3ª	1.231,694	473,091		1.704,785	42,620	1.747,405
ORDINE						
1ª	1.152,126	408,858		1.560,984	39,025	1.600,009
2ª	1.087,862	326,025		1.413,887	35,347	1.449,234

<sup>\*</sup> Comprende i minimi di stipendio base mensile, l'indennità di contingenza e l'EDR (come da Verbale di accordo CCNL del 04/06/2008)

# Art. 9 Condizioni di miglior favore

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore di fatto esistenti, derivanti da consuetudini locali, da accordi individuali o collettivi sia di carattere economico che normativo.

## Art. 10 Esclusività di stampa

Il presente contratto integrativo regionale conforme all'originale è editato dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

Il presente Contratto, a cura di una delle parti firmatarie, sarà inviato nei termini di trenta giorni agli Enti competenti.

8/

New M

Gf

Olum

y

Nota a verbale:

### Commissione regionale paritetica

Le parti convengono di istituire una Commissione regionale paritetica al fine di approfondire i seguenti punti:

- organismi paritetici bilateralità: le parti si impegnano non appena definite le linee guida a livello nazionale, a valutare l'opportunità e le modalità per la costituzione di un Ente bilaterale agricolo;
- classificazione del personale: al fine di meglio identificare le attività cui gli addetti sono impegnati, le Organizzazioni convengono di svolgere autonomamente una indagine tra i rispettivi associati e, successivamente, confrontare le rispettive risultanze, in seno all'Osservatorio regionale;
- premio variabile di competitività e di produttività: le parti si impegnano a nominare, qualora
  ritenuto opportuno, una Commissione tecnica che ricerchi possibili parametri per erogazioni
  strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati ed
  aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività.

Letto, confermato e sottoscritto
Maturality In // So am
Confagricoltura FVG
Coldiretti FVG
Luca Bear
CIAFVG
Eddy House
Confederd a Triveneto
FLAI-CÆIL
Coudin Sceredo Olas Solar
FAI-CISL
UILA-UIL